

# COMUNE DI SEMINARA

Prov. di Reggio Calabria

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.11.99 esecutiva in data \_\_\_\_\_ a seguito ripubblicazione, trasmessa al Ministero delle Finanze in data \_\_\_\_\_ e pubblicata sulla G.U. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



SEGRETARIO COMUNALE  
- Romanò dr Caterina Paola -

# INDICE

## REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

### TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa
- Art. 3 Entrata in vigore del regolamento

### TITOLO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

#### CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

- Art. 4 Responsabile del procedimento
- Art. 5 Tributi oggetto dell'accertamento con adesione
- Art. 6 Definizione degli accertamenti
- Art. 7 Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento
- Art. 8 Avvio del procedimento
- Art. 9 Contenuti dell'invito a comparire
- Art. 10 Modalità di invio dell'invito a comparire
- Art. 11 Richiesta di rinvio
- Art. 12 Mancata comparizione del contribuente
- Art. 13 Attivazione del contraddittorio con il contribuente

#### CAPO II - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

- Art. 14 Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento
- Art. 15 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

#### CAPO III - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Art. 16 Atto di accertamento con adesione
- Art. 17 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione
- Art. 18 Perfezionamento della definizione
  - Modello di invito a comparire per la definizione dell'accertamento con adesione
  - Modello di rinvio ad altra data della comparizione per la definizione dell'accertamento con adesione
  - Verbale di definizione dell'accertamento con adesione
  - Polizza assicurativa fidejussoria
- Art. 19 Interessi per ritardato pagamento di tributi
- Art. 20 Interessi per mancato pagamento di sanzioni
- Art. 21 Interessi per ritardato rimborso
  - Modello di proposta di accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio Tributi e invito a comparire.
  - Modello di istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente.
  - Modello di procura speciale
  - Modello di rinvio ad altra data della comparizione
  - Modello del verbale sintetico dei singoli incontri
  - Modello dell'atto di adesione
  - Modello polizza assicurativa fidejussoria.

### **TITOLO III - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

- Art. 22 Potere di esercizio dell'autotutela
- Art. 23 Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela
- Art. 24 Tributi oggetto del potere di autotutela
- Art. 25 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 26 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 27 Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento
- Art. 28 Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo
- Art. 29 Criteri di economicità, limiti e richieste di pareri per l'esercizio dell'autotutela.  
Inerzia del funzionario responsabile
- Art. 30 Criteri di priorità
- Art. 31 Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 32 Adempimenti degli uffici
- Art. 33 Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa  
Modello di atto di annullamento/revoca dell'avviso di accertamento  
Modello di atto di riforma dell'avviso di accertamento  
Modello di atto di annullamento/revoca dell'atto di irrogazione delle sanzioni

# **REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

## **TITOLO I DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*, disciplina:

- a) nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante *"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"*
- b) nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

### **Art. 2**

#### **Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa**

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.

2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il *Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze*, nell'art. 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale"*, e del

decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

**Art. 3**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dall'1.1.1999.

**TITOLO II**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**CAPO I**  
**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**  
**SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO**

**Art. 4**  
**Responsabile del procedimento**

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali;

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

**Art. 5**  
**Tributi oggetto dell'accertamento con adesione**

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti
- a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
  - b) Tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - d) Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (parte residuale);
  - e) Imposta comunale sugli immobili;
  - f) Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

**Art. 6**  
**Definizione degli accertamenti**

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui al successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini extratributari. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitamente ai singoli tributi.

**Art. 7**  
**Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione  
da parte del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
  - se la questione verte su un' aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
  - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

**Art. 8**  
**Avvio del procedimento**

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

**Art. 9**  
**Contenuti dell'invito a comparire**

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

**Art. 10**  
**Modalità di invio dell'invito a comparire**

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notificazione eseguita dai messi comunali.

**Art. 11**  
**Richiesta di rinvio**

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

**Art. 12**  
**Mancata comparizione del contribuente**

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predisporre l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

### **Art. 13**

#### **Attivazione del contraddittorio con il contribuente**

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.

3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:

- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e del contribuente;
- la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
- la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 14**

#### **Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento**

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.



## **Art. 15**

### **Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche**

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

## **CAPO III**

### **DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

## **Art. 16**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.

2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

## **Art. 17**

### **Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.

3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo.

4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le

modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

#### **Art. 18**

##### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 17.

#### **Art. 19**

##### **Interessi per ritardato pagamento di tributi**

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art.3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati – anche agli effetti dei tributi comunali – dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

#### **Art. 20**

##### **Interessi per mancato pagamento di sanzioni**

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

**Art. 21**

**Interessi per ritardato rimborso**

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 19 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

**MODELLO DI INVITO A COMPARIRE PER LA  
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Comune di \_\_\_\_\_

UFFICIO TRIBUTI

Al Signor / Società / Associazione

Via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Oggetto: accertamento con adesione relativo a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (indicare il tributo) per l'anno \_\_\_\_\_

D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

**INVITO A COMPARIRE PER LA DEFINIZIONE  
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Questo ufficio, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**INVITA**

il Signor \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, a presentarsi davanti al funzionario responsabile del procedimento relativo al tributo in oggetto, Signor \_\_\_\_\_, l'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso gli uffici siti in \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_, stanza n. \_\_\_\_\_, per la definizione dell'accertamento con adesione.

Si precisa al riguardo che gli elementi in possesso dell'ufficio, rilevanti ai fini dell'accertamento del tributo in oggetto sono i seguenti:

\_\_\_\_\_ li

Il responsabile del procedimento  
(o suo delegato)

**MODELLO DI RINVIO AD ALTRA DATA DELLA COMPARIZIONE  
PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Comune di \_\_\_\_\_

UFFICIO TRIBUTI

Al Signor / Società / Associazione

Via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Oggetto: accertamento con adesione relativo a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare il tributo) per l'anno \_\_\_\_\_.

Rinvio della data di comparizione. D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

**RINVIO DELLA COMPARIZIONE PER LA DEFINIZIONE  
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Questo ufficio, tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento della richiesta avanzata dell'interessato in data \_\_\_\_\_, concede il rinvio della data di comparizione comunicata con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**INVITA**

il Signor \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, a presentarsi davanti al funzionario responsabile del procedimento relativo al tributo in oggetto, Signor \_\_\_\_\_, l'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso gli uffici siti in \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_, stanza n. \_\_\_\_\_, per la definizione dell'accertamento con adesione.

Si precisa al riguardo che non potrà essere concesso alcun altro rinvio della data di comparizione.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il responsabile del procedimento  
(o suo delegato)

\_\_\_\_\_

**VERBALE DI DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Comune di \_\_\_\_\_

UFFICIO TRIBUTI

prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Oggetto: verbale di accertamento con adesione relativo a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (indicare il tributo) per l'anno \_\_\_\_\_.

D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

**RINVIO DELLA COMPARIZIONE PER LA DEFINIZIONE  
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso  
gli uffici siti in \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_,  
stanza n. \_\_\_\_\_, avanti a me(1) \_\_\_\_\_

è comparso il signor \_\_\_\_\_ che è  
intervenuto nella qualità di(2) \_\_\_\_\_,

giusta invito del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ per la definizione dell'accertamento con  
adesione relativo a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare il tributo) per l'anno \_\_\_\_\_.

Iniziato il contraddittorio con il contribuente vengono affrontati i seguenti argomenti:

Il contribuente sostiene che (3):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'ufficio sostiene che (4): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(1) Indicare il nome del responsabile del procedimento e la sua qualifica

- (2) Indicare se il soggetto che è intervenuto agisce in nome proprio oppure è rappresentato da un procuratore generale o speciale; In questo ultimo caso la procura deve essere allegata agli atti.
- (3) e (4) Indicare sinteticamente le motivazioni che stanno alla base delle posizioni delle parti, al fine di evidenziare i possibili punti di contatto per l'accordo transattivo.

Il dibattito si conclude con il seguente accordo:

---

---

---

---

---

L'atto di accertamento con adesione è redatto in data

Si ritiene di rinviare ad una successiva data per definire l'accordo, quindi si conviene di fissare la prossima comparizione in data \_\_\_\_\_.

Conclusosi il contraddittorio con il contribuente o con il suo rappresentante, si è constatata l'impossibilità di raggiungere la definizione dell'accertamento.

Sono allegati al presente verbale i seguenti documenti che ne formano parte integrante:

1. copia della procura del sig. \_\_\_\_\_

*(da allegare solo nell'ipotesi in cui il contribuente viene rappresentato da un procuratore speciale o generale);*

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li

*Il contribuente*

*Il responsabile del procedimento  
(o suo delegato)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA

**OGGETTO:** Polizza assicurativa fidejussoria a garanzia della rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

Con il presente contratto viene stipulata una polizza fidejussoria tra il/la \_\_\_\_\_

residente/con sede in \_\_\_\_\_

c. f. n. \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_ - denominata  
successivamente parte contraente - e la società \_\_\_\_\_, con sede  
in \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ - denominata  
successivamente società -

### Premesso che:

1. Il/la \_\_\_\_\_, risulta debitore nei confronti del comune di \_\_\_\_\_ per lire \_\_\_\_\_, (£ \_\_\_\_\_), debito risultante dall'atto di accertamento con adesione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

2. Le somme dovute possono essere versate, a norma dell'art. 8, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, anche in rate trimestrali di pari importo per un massimo di otto oppure di dodici nel caso in cui le somme oggetto dell'adesione superano i cento milioni di lire;

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento o entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione e che tale versamento è stato effettuato in data \_\_\_\_\_;

4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al saggio legale vigente al momento della redazione dell'atto di accertamento con adesione;

5. Per il pagamento delle somme corrispondenti alle rate successive alla prima ed ai relativi interessi di rateazione, pari ad un importo complessivo di lire \_\_\_\_\_ (£ \_\_\_\_\_), la parte contraente è tenuta a prestare garanzia, con le modalità di cui



all'articolo 38-bis del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione delle anzidette somme aumentato di un anno.

Tutto ciò premesso,  
che forma parte integrante della presente polizza,  
si stipula quanto segue:

La società \_\_\_\_\_, autorizzata all'esercizio del ramo cauzione giusta provvedimento del \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pubblicato sulla G.U. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, e quindi in regola con le disposizioni recate dalla legge 10 giugno 1982, n. 384, domiciliata in \_\_\_\_\_ con la presente polizza si costituisce fidejussore della parte contraente la quale accetta per sè o per i propri successori o aventi causa, e si dichiara responsabile in solido con questi in relazione a tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto, a favore del comune di \_\_\_\_\_, per il pagamento degli importi di seguito specificati e per il periodo di rateazione aumentato di un anno, secondo le condizioni appresso specificate:

1. somme dovute dalla parte contraente  
\_\_\_\_\_ £
  2. importo della prima rata versata in contanti  
\_\_\_\_\_ £
  3. differenza tra i primi due punti (1-2), corrispondente alla somma cui  
risulta esposta la parte contraente £ \_\_\_\_\_
  4. interessi complessivi di rateazione £ \_\_\_\_\_
  5. totale (pari alla somma tra il punto 3 ed il punto 4) £ \_\_\_\_\_
- Da versare in ulteriori n. \_\_\_\_\_ rate trimestrali, con scadenza la prima il \_\_\_\_\_ e l'ultima il \_\_\_\_\_.

## Disposizioni relative alla liquidazione del premio

Premio totale

\_\_\_\_\_

Ai fini della determinazione del premio, la presente polizza ha durata dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_.

Il presente contratto è redatto in quattro esemplari ad un solo effetto, in \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_.

Il pagamento dell'importo di £. \_\_\_\_\_ dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

L'agente o l'esattore

\_\_\_\_\_

## CONDIZIONI GENERALI

### A) Condizioni che disciplinano il rapporto tra la società ed il comune

Articolo 1 - **Oggetto della garanzia** - La società garantisce al comune di \_\_\_\_\_ per il periodo di tempo indicato nell'articolo 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, la regolare corresponsione alle singole scadenze delle rate, comprensive degli interessi di rateazione, dovute dalla parte contraente secondo quanto indicato in precedenza.

Articolo 2 - **Durata della garanzia** - La validità della garanzia prestata a favore del comune con la stipulazione della presente polizza decorre dal \_\_\_\_\_ (corrispondente alla data del versamento della prima rata) e per l'intero periodo di rateazione, aumentato di un anno.

Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Articolo 3 - **Avviso di sinistro - Mancato pagamento** - Nel caso in cui la parte contraente non abbia pagato anche una sola rata, il comune, con lettera raccomandata A. R., debitamente motivata, inviata per conoscenza anche alla parte contraente, può richiedere alla società il versamento di tutta la residua somma dovuta, fatta eccezione degli interessi non ancora maturati.

Articolo 4 - **Pagamento** - Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 3, la società provvederà, senza eccezioni, al pagamento delle somme richieste dal comune.

Articolo 5 - **Rinuncia alla preventiva escussione** - La società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione della parte contraente, prevista dall'art. 1944 del codice civile.

Articolo 6 - **Surrogazione** - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione finanziaria faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 7 - **Rinvio alle disposizioni di legge** - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dagli eventuali allegati, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le parti si rimettono integralmente.

Articolo 8 - **Modalità e forma delle comunicazioni alla società** - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla società in relazione all'attuazione della presente polizza devono essere effettuate mediante lettera raccomandata diretta alla Direzione generale della società o alla agenzia che risulta assegnataria della polizza.

Articolo 9 - **Foro competente** - Per le controversie tra la società ed il comune è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria ordinaria del distretto in cui è ricompreso il comune stesso.

#### **B) Condizioni generali che disciplinano il rapporto tra la società e la parte contraente**

Articolo 10 - **Premio** - Il premio convenuto nella polizza deve essere corrisposto anticipatamente ed in un'unica soluzione e resta integralmente acquisito alla società anche nel caso di minor durata della polizza.

Articolo 11 - **Rivalsa** - La parte contraente e gli altri responsabili in solido si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto pagato al comune, oltre alle tasse, bolli, imposte, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fino da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 del codice civile.

Articolo 12 - **Rivalsa per il recupero delle somme versate** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della parte contraente.

Articolo 13 - **Controgaranzia** - Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile, la società può pretendere che la parte contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Articolo 14 - **Imposte e tasse** - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico della

parte contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Articolo 15 - Rinvio alle disposizioni di legge** - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dagli eventuali allegati, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le parti si rimettono integralmente.

**Articolo 16 - Modalità e forma delle comunicazioni alla società** - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla società in relazione all'attuazione della presente polizza, devono essere effettuate mediante lettera raccomandata diretta alla Direzione generale della società o alla agenzia che risulta assegnataria della polizza.

**Articolo 17 - Foro competente** - Per le controversie tra la società e la parte contraente è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

La parte contraente

La Società

---

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Articolo 11 - **Rivalsa** -

Articolo 13 - **Controgaranzia** -

Articolo 17 - **Foro competente** -

La parte contraente

---

### **TITOLO III ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

#### **Art. 22**

##### **Potere di esercizio dell'autotutela**

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

#### **Art. 23**

##### **Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela**

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali;

2. In caso di grave inerzia dell'ufficio preposto all'esercizio dell'autotutela il relativo potere spetta al Responsabile del Servizio Finanziario).

3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

#### **Art. 24**

##### **Tributi oggetto del potere di autotutela**

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (parte residuale);
- Imposta comunale sugli immobili;
- Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

**Art. 25**  
**Richieste di annullamento o di rinuncia**  
**all'imposizione in caso di autoaccertamento**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 20 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

**Art. 26**  
**Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo**

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- una doppia imposizione;
- la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

**Art. 27**  
**Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 23 del presente regolamento.

2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

## **Art. 28**

### **Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo**

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 23 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori al 50% dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;
- b) se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

## **Art. 29**

### **Criteri di economicità, limiti e richieste di pareri per l'esercizio dell'autotutela. Inerzia del funzionario responsabile**

1. Il funzionario designato a norma dell'art. 20 del presente regolamento, può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a:

- £15.000 per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;
- £ 10.000 per quanto attiene alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- £ 20.000 per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- £ 30.000 per quanto attiene all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- £ 20.000 per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili;
- £ 20.000 per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque;

2. Nel caso in cui l'importo del tributo, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento sia superiore alla somma di cui al comma precedente, il funzionario responsabile che procede all'emissione del provvedimento di autotutela deve acquisire il preventivo parere del Responsabile del Servizio Finanziario.

3. In caso di inerzia del funzionario responsabile, il procedimento di autotutela può essere attivato dal Responsabile del Servizio Finanziario, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.

## **Art. 30**

### **Criteri di priorità**

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

**Art. 31**  
**Conclusione del procedimento di riesame**

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

**Art. 32**  
**Adempimenti degli uffici**

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

**Art. 33**  
**Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono  
dell'attività contenziosa**

1. Il comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui la differenza tra i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie e l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, non superi:
  - le £ 100.000 per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;
  - le £ 100.000 per quanto attiene alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - le £ 100.000 per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
  - le £ 100.000 per quanto attiene all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
  - le £ 100.000 per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili;
  - le £ 100.000 per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.
2. Il comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.
3. In ogni caso non si attiva l'attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore alle somme di cui al comma precedente.



MODELLO DI ATTO DI ANNULLAMENTO/REVOCA  
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Comune di \_\_\_\_\_  
UFFICIO TRIBUTI

Al Signor / Società / Associazione

Via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Oggetto: avviso di accertamento relativo a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (indicare il tributo) per l'anno \_\_\_\_\_  
Riesame dell'atto in via di autotutela.

Questo ufficio, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**CONSIDERATO**

che dall'esame dell'avviso di accertamento in oggetto, n. \_\_\_\_\_, notificato in data \_\_\_\_\_, con il quale è stato richiesto il pagamento di £. \_\_\_\_\_ a titolo di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare la tipologia di tributo cui si riferisce l'accertamento) e di £. \_\_\_\_\_ a titolo di interessi moratori sullo stesso, per \_\_\_\_\_ (indicare la motivazione dell'accertamento) relativo all'anno \_\_\_\_\_,

è risultato sussistente \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (indicare l'errore o le altre cause che hanno giustificato il riesame dell'atto)

**ANNULLA**

l'atto di accertamento sopra individuato, che deve ritenersi pertanto come mai emesso.

\_\_\_\_\_ li

Il responsabile del procedimento  
(o suo delegato)

\_\_\_\_\_

**MODELLO DI ATTO DI RIFORMA  
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO**

Comune di \_\_\_\_\_

UFFICIO TRIBUTI

Al Signor / Società / Associazione

Via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Oggetto: avviso di accertamento relativo a \_\_\_\_\_

(indicare il tributo) per l'anno \_\_\_\_\_

Riforma dell'atto in via di autotutela.

Questo ufficio, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**CONSIDERATO**

che dall'esame dell'avviso di accertamento in oggetto, n. \_\_\_\_\_, notificato in data \_\_\_\_\_, con il quale è stato richiesto il pagamento di £. \_\_\_\_\_ a titolo di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare la tipologia di tributo cui si riferisce l'accertamento) e di

£ \_\_\_\_\_ a titolo di interessi moratori sullo stesso,

per \_\_\_\_\_ (indicare la motivazione

dell'accertamento) relativo all'anno \_\_\_\_\_,

è risultato sussistente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare l'errore o le altre cause che hanno giustificato il riesame dell'atto)

**RIFORMA**

l'atto di accertamento sopra individuato, nei seguenti termini \_\_\_\_\_

(indicare gli elementi riformati) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li

Il responsabile del procedimento

(o suo delegato)

MODELLO DI ATTO DI ANNULLAMENTO/REVOCA  
DELL'ATTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Comunè di \_\_\_\_\_  
UFFICIO TRIBUTI

Al Signor / Società / Associazione

Via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Oggetto: atto di irrogazione delle sanzioni pecuniarie relative a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (indicare il tributo) per l'anno \_\_\_\_\_  
Riesame dell'atto in via di autotutela.

Questo ufficio, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

CONSIDERATO

che dall'esame dell'atto di irrogazione delle sanzioni in oggetto, n. \_\_\_\_\_, notificato in data \_\_\_\_\_, con il quale è stato richiesto il pagamento di £. \_\_\_\_\_ a titolo di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare la tipologia di violazione e del tributo cui si riferisce l'atto di irrogazione)

per \_\_\_\_\_ (indicare la motivazione dell'atto di irrogazione) relativo all'anno \_\_\_\_\_, è risultato sussistente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare l'errore o le altre cause che hanno giustificato il riesame dell'atto) \_\_\_\_\_

ANNULLA

l'atto di irrogazione delle sanzioni pecuniarie sopra individuato, che deve ritenersi pertanto come mai emesso.

\_\_\_\_\_ li

Il responsabile del procedimento  
(o suo delegato)

\_\_\_\_\_

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DELLA  
REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE ATTO.

Il Respos. del Serv. Finanziario  
~~F. Po~~ Rag. Carmelo Surace

